

Amministrazione Provinciale di Vicenza

## **II PRESIDENTE**

Vista la legge cornice sulla caccia n. 157/92 – Vista la legge regionale n. 50/93, in particolare le disposizioni dell'art. 16, comma 4 – Vista la deliberazione n. 1600 del 28 giugno 2005 successivamente modificata con D.G.R. n. 1745 del 5 luglio 2005, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il CALENDARIO VENATORIO REGIONALE per la stagione 2005-2006 – Vista la deliberazione della Giunta Provinciale nn. ...., con la quale è stato approvato il CALENDARIO INTEGRATIVO per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza per la stagione 2005-2006

PUBBLICA IL SEGUENTE

### **Calendario Venatorio Integrativo per la Zona faunistica delle Alpi**

**Stagione venatoria 2005-2006**

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

#### 1) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 7.00 alle ore 11.00.

Sono vietati l'addestramento e l'allenamento nelle Zone A e nelle Zone a Palla. Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza.

I Comprensori alpini hanno facoltà di ridurre il periodo, le giornate e le zone consentite per l'addestramento e l'allenamento.

#### 2) CACCIA SPECIALISTICA

A parità di diritti e doveri tra i soci, i Comprensori alpini possono programmare: forme di caccia specialistica, l'assegnazione dei capi o la turnazione dei cacciatori nelle giornate di caccia. I Comprensori alpini hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per la detenzione e il trasporto di fauna stanziale cacciabile soggetta a particolare regime di prelievo.

#### 3) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

I mezzi consentiti per l'esercizio della caccia sono indicati dall'articolo 13 della legge 157/92, con le limitazioni previste dal Regolamento provinciale per la Zona Faunistica delle Alpi. È fatto divieto di trasportare a bordo di autoveicoli armi che non siano scariche e nell'apposita custodia. Dopo il completamento dei Piani di abbattimento relativi agli ungulati, è vietato usare e portare fucili a canna rigata o combinati, come pure munizioni a palla, ad esclusione delle attività di caccia di selezione. Il divieto si estende anche al cacciatore che abbia completato la propria quota di abbattimenti di ungulati.

#### 4) PERIODI DI CACCIA

APERTURA GENERALE: domenica 18 settembre 2005.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE: domenica 27 novembre 2005.

CHIUSURA GENERALE: lunedì 30 gennaio 2006.

APERTURA "ZONA A": domenica 2 ottobre 2005.

CHIUSURA "ZONA A": domenica 27 novembre 2005.

I Comprensori alpini hanno facoltà di ridurre la stagione venatoria e i periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone come di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone vietate alla caccia o zone di caccia organizzate con limitazioni particolari. Hanno altresì facoltà di consentire, nella fascia pedemontana al di sotto dei 600 metri di quota, la caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante fino al 31 dicembre e, nel rimanente territorio con esclusione della Zona A, fino al 15 dicembre.

La caccia nelle Zone A è chiusa al completamento dei Piani di abbattimento.

Per le Zone A, i Comprensori alpini hanno facoltà di anticipare l'apertura della caccia a singole specie, come di consentire la caccia alla Beccaccia fino alla data di chiusura.

#### 5) ORARIO DI CACCIA

##### ORARIO DELLA GIORNATA VENATORIA STABILITO DAL CALENDARIO REGIONALE

L'orario è soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle decisioni assunte dai Comprensori alpini in attuazione delle facoltà concesse

Mese	Giorni	Inizio	Termine
Settembre 2005	dal 17 al 29	6.00 ora legale	19.00
Ottobre 2005	dall' 1 al 15	6.15 " "	18.45
	dal 16 al 29	6.45 " "	18.20
	dal 30 al 31	5.45 ora solare	17.10
Novembre 2005	dal 2 al 14	6.00 " "	17.00
	dal 16 al 30	6.15 " "	16.30
Dicembre 2005	dall' 1 al 15	6.30 " "	16.30
	dal 17 al 31	6.45 " "	16.30
Gennaio 2006	dal 1 al 15	7.00 " "	16.45
	dal 16 al 30	6.45 " "	17.00

È data facoltà ai Comprensori alpini di stabilire un diverso inizio della giornata venatoria, anche distinguendo le varie forme specialistiche di caccia, peraltro senza anticipare l'orario fissato dal Calendario venatorio regionale.

La caccia alla selvaggina stanziale soggetta a Piano di abbattimento è consentita fino alle ore 14.00.

È data facoltà ai Comprensori alpini di ridurre l'orario giornaliero di caccia, come di consentire fino al termine della giornata venatoria la caccia alla Lepre e agli ungulati.

Nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

#### 6) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI:

**Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE:** è consentita nelle giornate fisse di **giovedì** e **domenica** e nella giornata di **mercoledì** per la caccia agli ungulati, con il limite di due giornate settimanali per cacciatore, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la caccia al Capriolo nel Comprensorio Alpino n. 5.

**Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA:** tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

**La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre 2005.**

I Comprensori alpini hanno facoltà di stabilire giornate fisse per la caccia alla migratoria.

#### 7) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"

A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, normalmente la **domenica**.

È data facoltà ai Comprensori alpini di utilizzare in alternativa il **mercoledì** o il **giovedì** o il **sabato**, su preventiva scelta dei soci.

La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, dovrà essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non potrà essere cambiata nel corso della stagione venatoria. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra Comprensori alpini per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino dovrà essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario potrà essere esercitata solo in quella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A del Comprensorio di appartenenza.

Nelle giornate di caccia in Zona A è ammesso il prelievo delle specie stanziali cacciabili contemporaneamente in Zona B o esclusivamente in Zona A.

Nelle Zone A, oltre alle specie stanziali previste, è consentita la caccia alla **Beccaccia** e al **Colombaccio**.

#### 8) PIANI DI ABBATTIMENTO

I Piani di abbattimento, proposti dai Comprensori alpini e fissati Riserva per Riserva, sono approvati dal Dirigente del Settore caccia, pesca e sport, con provvedimenti successivi ai censimenti.

Sono soggetti a Piano di abbattimento il Gallo forcello, la Pernice bianca, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice delle Alpi e gli ungulati; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età (per i soli maschi di Capriolo i piani saranno distinti in palcuti e non palcuti prelevabili).

I Comprensori alpini devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verificassero abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare. Nel caso di assegnazione del capo, l'abbattimento di un soggetto con caratteristiche diverse da quelle indicate sarà sanzionato anche con la preclusione dalla qualità di socio, ai sensi dell'art.25 (comma 1-lettera F) del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

Al fine del completamento dei Piani di Abbattimento sono considerati abbattuti gli animali feriti o trovati morti nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

#### 9) CACCIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE

**APERTURA: domenica 18 settembre 2005.**

**CHIUSURA: giovedì 17 novembre 2005.**

È consentita nelle giornate settimanali di **domenica** e **mercoledì**, senza l'uso dei cani.

L'uso dei cani può essere consentito dai Comprensori alpini in una o entrambe le giornate, al di fuori delle Zone A e delle Zone a Palla.

È data facoltà al Comprensorio alpino n. 5, in via transitoria e fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Regionale, di diversificare le giornate di caccia al Capriolo, con o senza l'ausilio del cane segugio.

Nel normale esercizio venatorio è vietato l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo.  
Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane.

Nella giornata del **mercoledì**, fino al completamento del piano al Capriolo e al Mufone, è data facoltà ai Comprensori Alpini di consentire esclusivamente la caccia agli ungulati senza uso del cane e la caccia da appostamento alla migratoria.

#### 10) CACCIA DI SELEZIONE

Il prelievo sul Camoscio, sul Cervo, sulle femmine di Capriolo e di Mufone è consentita solamente in caccia di selezione. Questa è disciplinata da specifiche Direttive approvate annualmente dalla Giunta Provinciale ad integrazione del presente Calendario. Il mancato rispetto delle Direttive comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del vigente Regolamento di Zona Alpi. La caccia di selezione viene svolta nello stesso periodo indicato per la caccia ai maschi di Capriolo e di Mufone.

I Comprensori alpini hanno facoltà di stabilire periodi di caccia di selezione diversi, comunque contenuti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2005, nel rispetto dell'arco temporale previsto dal comma 2 dell'art. 18 della L.157/92. Hanno altresì facoltà di stabilire piani di controllo della popolazione di Mufone.

#### 11) TROFEI DI UNGULATI - CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE

I cacciatori in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso del 2005 sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Provincia.

#### 12) CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA PERNICE BIANCA, ALLA COTURNICE DELLE ALPI E ALLA LEPRE BIANCA

APERTURA: domenica 2 ottobre 2005.

CHIUSURA: domenica 27 novembre 2005.

#### 13) CACCIA ALLA LEPRE EUROPEA

APERTURA: domenica 18 settembre 2005.

CHIUSURA: domenica 27 novembre 2005.

#### 14) SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO

In considerazione dell'andamento dei prelievi, o in prossimità del completamento dei piani di abbattimento, è data facoltà ai Comprensori alpini, nonché, alla Polizia provinciale, di proporre la chiusura anticipata della caccia a singole specie o in specifici territori. La chiusura è determinata con provvedimento del Dirigente del Settore caccia, pesca e sport. Nel caso di situazioni ambientali particolarmente critiche per la Fauna selvatica, il Dirigente potrà altresì, su analoga proposta, sospendere l'attività venatoria a singole specie o in territori limitati.

#### 15) ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE

Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:

**IN FORMA VAGANTE** al Gallo forcello e alla Pernice bianca;

**DA APPOSTAMENTO** alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia;

**IN CACCIA di SELEZIONE** agli ungulati e **all'ASPETTO** alla Volpe.

#### 16) CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE:

Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.

Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: Un CAPO giornaliero, con integrazione di un capo di Volpe, con il limite stagionale di:

- Un CAPO di Capriolo maschio o di Mufone maschio o di Camoscio o di Gallo forcello o di Pernice bianca o di Coturnice delle Alpi o di Lepre bianca;
- Tre CAPI di Lepre europea.

E' data facoltà ai Comprensori alpini di ridurre il carniere stagionale, o di fissarlo in un massimo di due capi di ungulati, compresa la caccia di selezione, cinque capi di Lepre comprensivi di due Lepri bianche, come di consentire l'abbattimento giornaliero di due capi di stanziale comune. Entro tali limiti, i Comprensori alpini possono programmare per l'intero territorio comprensoriale anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.

Il carniere effettuato nelle Aziende faunistico venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.

AP

### 17) USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai Comprensori alpini.

È data facoltà ai Comprensori alpini di limitare o vietare l'uso dei cani in periodo di caccia, anche in determinati territori, come di consentirne l'uso, d'intesa con la Polizia provinciale, per censimenti e verifiche autunnali.

### 18) CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE

Fino al 31 gennaio 2006 i Comprensori alpini hanno facoltà di organizzare i propri soci per la caccia alla Volpe, all'aspetto e senza cani, negli orari previsti dal Calendario regionale. Nel mese di dicembre, sotto il controllo della Polizia Provinciale, possono essere impiegati cani da tana e cani addestrati. L'elenco dei soci incaricati va trasmesso entro il 20 novembre 2005 al Corpo di Polizia Provinciale.

Le giornate settimanali destinate alla caccia alla Volpe restano quelle previste per la selvaggina stanziale: giovedì e domenica in zona B, domenica in zona A. Le uscite devono essere preventivamente segnalate ai Comprensori alpini e alla Polizia provinciale, attraverso schede predisposte, e devono essere registrate da ciascun socio sul proprio tesserino regionale.

### 19) CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA

Tutti i selvatici abbattuti delle specie soggette a Piano di abbattimento devono essere controllati nella giornata stessa dell'abbattimento dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nelle località e negli orari indicati dai Comprensori alpini e concordati con la Polizia provinciale. Tali informazioni saranno riportate nel provvedimento di approvazione delle facoltà assentite ai Comprensori alpini. I capi soggetti a controllo che sono abbattuti in territorio censuario, dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal Comprensorio competente per la Riserva nella quale è avvenuto l'abbattimento. Gli ungulati prelevati, una volta eviscerati, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

### 20) PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO

È data facoltà ai Comprensori alpini di stabilire i limiti territoriali raggiungibili con mezzi di trasporto per l'esercizio della caccia e di fissare zone di parcheggio per i mezzi stessi.

### 21) PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio programmato dalla Provincia in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo in particolare l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, con il prelievo e la consegna del sangue e degli organi richiesti.

### 22) DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRESORI ALPINI

Le decisioni adottate dai Comprensori alpini in attuazione alle facoltà concesse devono pervenire agli Uffici Caccia entro il 31 luglio 2005, per la verifica della compatibilità con le norme generali e con il Calendario venatorio di Zona Alpi e per l'approvazione con provvedimento del Dirigente del Settore caccia, pesca e sport.

Ogni Comprensorio alpino è tenuto a consegnare a ciascun socio uno stampato-documento, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, comprendente:

- l'indicazione delle "Oasi di Protezione e delle Aree di Rispetto" in cui è vietata la caccia;
- l'indicazione delle "Zone A", delle "Zone B" e di altre zone particolari;
- i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto;
- località e orari indicati per il controllo della selvaggina prelevata soggetta a piano di abbattimento;
- copia del provvedimento relativo alle facoltà assentite dalla Provincia al Comprensorio;
- Ogni altra notizia utile ai soci, tra le quali le Direttive per la caccia di selezione agli ungulati.

Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Provincia.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati il Comprensorio alpino e la Riserva di appartenenza, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica.

Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.

### 23) DOMANDE DI ASSOCIAZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2006-2007 E RESTITUZIONE DEL TESSERINO REGIONALE


AP

L'adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2006-2007 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione da effettuarsi, pena l'esclusione, entro il termine del 1° marzo 2006.  
Il tesserino venatorio regionale va restituito entro la stessa data al Comprensorio alpino che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2006, alla Provincia.

**Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia, al Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi e al Calendario venatorio regionale per la stagione 2005/2006.**

VICENZA,

Il Presidente  
Prof. MANUELA DAL LAGO



Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale del 13 LUG. 2005, prot. n. 45361, reg. n.

PROVINCIA DI VICENZA


DIRETTIVE  
PER LA CACCIA DI SELEZIONE  
stagione venatoria 2005/2006

- 1) La caccia al Camoscio, al Cervo, alla femmina di Capriolo e alla femmina di Mufone è consentita esclusivamente in forma di selezione. I Comprensori alpini possono programmare in caccia di selezione anche il prelievo dei maschi di Capriolo e di Mufone.
- 2) La caccia di selezione agli ungulati, compatibilmente con il raggiungimento di densità faunistiche minime, è autorizzata sull'intero territorio cacciabile di Zona Alpi e nell'A.T.C. n.1 - Vicenza Nord, nel limite dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia.
- 3) Nell'arco temporale previsto dall'art. 18 comma 1 della L. 157/92, la caccia di selezione può essere autorizzata dalla Provincia a partire dal 1 agosto 2005 sino al 31 dicembre 2005, tutti i giorni della settimana, esclusi il martedì e il venerdì, dall'orario di inizio a un'ora dopo l'orario di termine della giornata indicati nel Calendario venatorio regionale. La caccia di selezione può essere svolta anche su terreno coperto da neve. I Comprensori alpini e l'A.T.C. n.1 - Vicenza Nord contemporaneamente alle proposte di abbattimento produrranno annualmente alla Provincia un calendario delle attività di selezione dove saranno individuati periodi e giornate di caccia settimanali che dovranno essere le medesime per l'intero Comprensorio alpino. Tale calendario sarà approvato con provvedimento dirigenziale e inserito tra le Facoltà assentite ai Comprensori alpini. Con analogo provvedimento sarà adottato il calendario per l'A.T.C. 1 - Vicenza Nord.
- 4) Nelle operazioni di selezione i prelievi dovranno essere orientati con priorità sui soggetti scadenti; i prelievi dovranno rispettare i numeri stabiliti nel piano di abbattimento per le diverse classi di età e di sesso, secondo i seguenti rapporti:

Capriolo e Mufone: 50% di giovani (0 e I° classe)  
50% di adulti (II°, III° e successive classi)

Camoscio: 33% di piccoli e giovani (maschi e femmine di 0 e I° classe)  
33% di maschi di II°, III° e IV° classe  
33% di femmine di II°, III° e IV° classe.

Cervo: 50% di giovani  
50% di subadulti e adulti



Nel rispetto del numero complessivo di capi previsto dal piano di abbattimento, per motivati interventi di carattere sanitario e biologico, è ammesso programmare uno scostamento massimo del 30%, rispetto alle frazioni di prelievo sopra indicate. Gli ungulati prelevati per motivi "sanitari" di norma non sono conteggiati nel numero dei capi abbattuti e la loro destinazione sarà disposta, di volta in volta, dal Comprensorio alpino. Il mancato rispetto del piano previsto comporta il relativo adeguamento del piano di abbattimento per quella specie nell'annata successiva. A ciascun cacciatore è consentito prelevare un solo capo al giorno, salvo il caso in cui sia necessario procedere all'abbattimento della femmina con i piccoli.

- 5) Per accedere alla caccia di selezione sono necessari i seguenti requisiti:
- qualifica di cacciatore di selezione, rilasciata dalla Provincia secondo i criteri enunciati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
  - aver maturato una anzianità di associazione al Comprensorio o all'Ambito di almeno tre anni;
  - aver partecipato, complessivamente, negli ultimi tre anni, ad almeno due terzi dei censimenti e ad almeno i due terzi delle attività di lavoro programmate dal Comprensorio alpino o dall'Ambito, salvo comprovate cause di forza maggiore; in caso di completa assenza per un'intera stagione dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere la caccia di selezione per quella stessa stagione venatoria.
  - idoneità al tiro e al maneggio della carabina, con taratura annuale dell'arma acquisita in poligoni di tiro o in prove organizzate dai Comprensori o da Associazioni.

In caccia di selezione è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata e ottica di mira.

Nel periodo di caccia ordinaria al Capriolo e al Muflone, fissato dal Calendario venatorio di Zona Alpi, la caccia di selezione può essere consentita dai Comprensori anche ai soci non in possesso della qualifica prevista ma in regola con gli altri requisiti indicati e, comunque, condotti da un accompagnatore secondo quanto previsto dal successivo punto 8.

- 6) Ogni cacciatore può effettuare al massimo tre uscite settimanali di caccia di selezione, comprendendo in tale limite le uscite effettuate nella normale attività venatoria. L'uscita di selezione va registrata sul tesserino regionale. Durante le uscite, anche se effettuate nella normale stagione venatoria, non può essere esercitata la caccia alla restante fauna selvatica, stanziale o migratoria, ad eccezione della volpe il cui abbattimento è consentito per tutto il periodo previsto dal Calendario venatorio regionale. Una sessione di caccia di selezione prevede il raggiungimento del punto prescelto indicato nella scheda di uscita e la permanenza nel punto per la durata della sessione stessa; sono naturalmente consentiti ragionevoli spostamenti di avvicinamento agli animali. In nessun caso una sessione di selezione potrà essere effettuata in forma vagante.
- 7) Gli accompagnatori operano nell'ambito del coordinamento svolto dai Comprensori alpini o dall'A.T.C. n.1 e dalla Polizia Provinciale, con i quali collaborano attivamente. Essi rispondono alla Provincia della propria attività e delle scelte operate. Gli accompagnatori dovranno svolgere il loro servizio nella Riserva di appartenenza e non potranno accompagnare più cacciatori in una stessa sessione di caccia, tranne in casi particolari che dovranno essere preventivamente discussi e concordati con la Polizia Provinciale; nel corso di una giornata potranno accompagnare fino a due cacciatori, uno al mattino e uno il pomeriggio. Durante il servizio di accompagnamento non possono portare armi né usare l'arma del cacciatore che accompagnano. Nel caso il cacciatore sia anch'egli accompagnatore, i ruoli potranno essere invertiti solo nel corso di una diversa sessione di



caccia, preventivamente segnalata secondo le modalità previste. I nuovi accompagnatori, nel primo anno di attività, sono impegnati a svolgere il servizio assieme ad altro accompagnatore che abbia maturato almeno un anno di anzianità e sono sottoposti alle medesime regole.


- 8) Il cacciatore di selezione deve essere assistito in ogni uscita da uno o più accompagnatori. Spetta all'accompagnatore la responsabilità della scelta dei capi da prelevare. In caccia di selezione è ammessa l'uscita contemporanea al Capriolo e al Camoscio. Qualora un cacciatore di selezione non trovasse disponibile nessun accompagnatore socio della propria Riserva, potrà, con domanda scritta, chiedere al Comprensorio di individuare un altro accompagnatore. Il Comprensorio alpino è tenuto ad accertare la disponibilità degli accompagnatori della Riserva in questione e, se necessario, del Comprensorio o, in via eccezionale, di altri Comprensori, comunicando quindi al socio, per via breve, l'esito della ricerca e il nominativo dell'accompagnatore individuato.
- 9) I Comprensori alpini e l'A.T.C. n.1 – Vicenza Nord, d'intesa con gli accompagnatori e con il Corpo di Polizia Provinciale, hanno il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione e il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei soci alla caccia di selezione, garantendo pari diritti e doveri ai cacciatori interessati. I Comprensori dovranno, altresì, assicurare che tutti gli accompagnatori in regola con i requisiti richiesti svolgano almeno una giornata (o due mezza giornate) di selezione per stagione, ricorrendo, se necessario, alla presenza di più accompagnatori per ogni uscita programmata; il mancato rispetto di tale clausola comporta la sospensione dell'attività di selezione nella stagione successiva. Nel rispetto delle norme previste dal Calendario Venatorio per la zona faunistica delle Alpi per quanto concerne il carniere stagionale, se non diversamente concordato tra Comprensorio alpino, Riserve e Accompagnatori, il primo dei capi prelevati in caccia di selezione spetta al cacciatore, mentre dei successivi potrà disporre il Comprensorio alpino; nell' A.T.C. n.1 – Vicenza Nord, invece, il prelievo annuale è limitato a un solo capo di Capriolo.
- 10) Ogni uscita di selezione va segnalata entro le ore 14.00 del giorno precedente, utilizzando la comunicazione di uscita predisposta dal Servizio faunistico provinciale; la scheda dovrà essere depositata in una cassetta allestita a tale scopo dal Comprensorio alpino per ogni Riserva. In una diversa cassetta, che dovrà essere aperta e agibile a tutti i soci, sarà conservato il registro delle uscite predisposto dal Servizio faunistico, sul quale dovranno essere riportati i dati salienti di ogni singola uscita. Le schede e il registro dovranno essere completate in tutte le parti richieste e, per quanto riguarda le coordinate geografiche, queste dovranno essere ricavate dalla cartina della Riserva che sarà affissa nelle bacheche previste al punto 21 del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi. La scheda di rientro dovrà essere depositata nella medesima cassetta nella stessa giornata in cui è stata fatta l'uscita. Nel contempo si provvederà a completare il registro delle uscite annotando le informazioni richieste. Al termine del periodo di caccia di selezione, entro i 30 giorni successivi, i Comprensori alpini e l'A.T.C. n.1 – Vicenza Nord, sono tenuti a predisporre una relazione conclusiva sull'attività svolta che dovrà essere inoltrata alla Provincia assieme alle schede e al registro.
- 11) Se non disposto diversamente, ogni capo abbattuto in caccia di selezione deve essere sottoposto al controllo dei competenti Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, nella giornata dell'abbattimento e comunque non più tardi del giorno seguente, senza essere scuoiato, sezionato o sottoposto a congelamento. Il trofeo e/o l'intera mandibola inferiore vanno conservati per le annuali valutazioni. I capi abbattuti su cui siano riscontrati segni di malattie, infezioni o malformazioni, devono essere sottoposti a controllo sanitario presso i Servizi

veterinari o presso l'Istituto Zooprofilattico. Deve essere fornita altresì alla Provincia e agli organi sanitari ogni collaborazione richiesta, relativamente alla raccolta di dati statistici e biometrici, alla vigilanza sanitaria e all'attuazione di ricerche scientifiche.

- 12) Nella caccia di selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, fatta eccezione per i cani da traccia, segnalati al Servizio faunistico provinciale. I cani da traccia possono essere utilizzati esclusivamente per il recupero degli animali feriti.
- 13) In caso di ferimento di un ungulato il cacciatore o l'accompagnatore devono denunciare il fatto nella giornata stessa, sia al Corpo di Polizia Provinciale sia al Comprensorio alpino o l'A.T.C. n.1 - Vicenza Nord. Nel contempo è fatto obbligo di provvedere quanto prima alla ricerca del selvatico ferito, richiedendo l'intervento del conduttore di un cane da traccia di cui all'articolo precedente. Qualora il recupero si debba effettuare in giorni di silenzio venatorio o in zone precluse alla caccia, dovrà essere richiesta la partecipazione di un agente del Corpo di Polizia Provinciale. Durante le operazioni di recupero, qualora sia strettamente necessario, è consentito usare il fucile esclusivamente per abbattere il selvatico ferito.
- 14) Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalle norme in materia di caccia, il Presidente della Provincia può disporre, nei limiti stabiliti dall'art. 26 comma 1 del vigente Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, il richiamo scritto o l'esclusione dalla facoltà di praticare la caccia di selezione, anche tramite la sospensione o la revoca dell'abilitazione di accompagnatore o cacciatore di selezione, a coloro che commettono violazioni delle norme provinciali sulla caccia di selezione o che si rendano colpevoli di gravi illeciti venatori. I provvedimenti di sospensione o revoca possono essere presi su segnalazione della Polizia provinciale o su proposta dei Comprensori alpini. Per quanto riguarda l'A.T.C. n.1 - Vicenza Nord, eventuali provvedimenti di sospensione temporanea della qualifica di socio saranno deliberati dal Comitato Direttivo dello stesso A.T.C., ai sensi dell'Art. 9, comma 3 della L.r. 17/96.
- 15) Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Direttive si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia e al Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi.

N. 65361 di prot.  
N. 276 di reg.  
del 13 LUG. 2005

ORIGINALE



## PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

\*\*\*\*\*

L'anno duemila ~~cinque~~ <sup>cinque</sup> giorno ~~tredecim~~ <sup>tredecim</sup> del mese di luglio alle ore 10.00 la Giunta Provinciale, appositamente convocata, si è radunata nella residenza provinciale, presenti/assenti i seguenti componenti:

		Presente	Assente
DAL LAGO Manuela	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZANCHETTA Galdino	Vicepresidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSIRELLI Tonino	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTILOTTI Leone	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTISTELLA Rocco	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERTINATO Giulio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUSETTI Maria Rita	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FORMENTON Walter	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GASPAROTTO Valter	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SECCO Dino	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TESTOLIN Alessandro	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZERBARO Luciano	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZONIN Gianfranco	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Gerolamo Sparacio*

\*\*\*\*\*

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 41 dello Statuto Provinciale, invita i membri della Giunta a deliberare in ordine alla proposta avente ad

**OGGETTO:** STAGIONE VENATORIA 2005-2006: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI E DELLE DIRETTIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI.

**Allegati n.: 2**

C:\Documents and Settings\Fortuna\_Damiana\Desktop\delibere 2005\Calend ZA 2005\_2006.rtf

Responsabile del Procedimento: *Dr Adriano Bertoletti*

Referente Amministrativo: *Ivano Farronato*

**OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2005-2006: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI E DELLE DIRETTIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI.**

L'Assessore alla Caccia, Gianfranco Zonin, relaziona:

La legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 11 definisce la ZONA ALPI come "zona faunistica a sé stante". Si tratta di un territorio soggetto a norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna selvatica e di disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

La legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, recepisce i principi della legge statale n. 157/1992 e all'art. 16 attribuisce alla Provincia la competenza a pubblicare e a divulgare il calendario venatorio per la "Zona faunistica delle Alpi", comprensivo delle integrazioni relative alle modalità e ai limiti di prelievo venatorio, alla formulazione dei piani di abbattimento delle specie di ungulati e della tipica fauna alpina, all'impiego dei cani da caccia e all'esercizio venatorio con terreno coperto da neve, nonché alle eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione e le modalità di esercizio della stessa.


~~La Giunta regionale veneta, con deliberazioni n. 11600 del 28 giugno 2005 e n. 1745 del 5 luglio successivo, ha emanato il calendario venatorio regionale per la stagione 2005/2006, che costituisce il riferimento cui attenersi per la disciplina della caccia durante la prossima stagione venatoria, fatte salve le integrazioni di competenza della Provincia, come sopra accennato.~~

La legge regionale 27 giugno 1996, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale (attualmente in regime di proroga sino al 31.01.2006, in virtù della L.r. n.4/2005), lascia inalterata la competenza della Provincia in materia di calendario venatorio per la Zona Alpi, di caccia di selezione e di piani di abbattimento.

Il vigente Regolamento per la zona faunistica delle Alpi, infine, all'art. 7 prescrive che la Giunta Provinciale approvi e pubblichi, entro il 15 luglio di ogni anno, il Calendario venatorio di Zona Alpi.

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento sopra citate, con il presente provvedimento vengono approvati, nei testi allegati sub A e sub B, che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso, il CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI, valevole per la stagione 2005/2006, e le DIRETTIVE per la caccia di selezione agli ungulati – stagione 2005/2006.

I dieci Comprensori alpini, istituiti con deliberazione del Consiglio provinciale nn. 13872/20 del 10.03.1997, costituiscono le strutture associative a cui è affidata la gestione della caccia nella zona Alpi; i



rispettivi Comitati direttivi, pertanto, sono stati preliminarmente consultati in merito ai provvedimenti in oggetto e gli stessi hanno provveduto alla presentazione delle attinenti osservazioni.

Il calendario integrativo, che costituisce l'allegato sub A, è stato formulato sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia della caratteristica fauna selvatica alpina e ciò in armonia con quanto stabilito dall'art.23, comma 3, lett. c della L.r. n.50/93;
- limitazione allo stretto necessario delle tipiche cacce di pianura, per non compromettere le peculiarità faunistiche e venatorie della zona Alpi;
- omogeneità di disciplina venatoria tra Riserve di caccia o Comprensori alpini contermini, laddove le realtà ambientali, faunistiche o venatorie siano similari;
- accoglimento delle proposte dei Comprensori alpini che siano compatibili con le leggi e regolamenti vigenti, oltre che coerenti con i suesposti criteri.

Pur nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel Calendario medesimo, sono lasciate ai Comprensori alpini facoltà di scelta in merito a tempi e alle modalità dell'esercizio venatorio, allo scopo di tenere presenti, secondo le indicazioni della legge, le consuetudini e le tradizioni locali. Dopo l'approvazione del Calendario, quindi, i Comprensori alpini provvederanno a far pervenire, entro il 31 luglio, le loro richieste che, previa verifica della compatibilità con le norme generali e con lo stesso Calendario venatorio di zona Alpi, saranno approvate attraverso un apposito provvedimento del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Sport, assumendo, in tal modo, forza di norma di Calendario.

A tale proposito, il Corpo di Polizia Provinciale con nota del 6/7/2004 n.39478, aveva lamentato una eccessiva eterogeneità nelle facoltà assentite, spesso diverse anche tra le Riserve di un medesimo Comprensorio, al punto da creare difficoltà applicative nell'attività di vigilanza e da ingenerare talvolta confusione anche tra i soci; pertanto, coerentemente con i criteri di omogeneità sopra esposti, come già lo scorso anno, anche per la prossima stagione venatoria ogni Comprensorio alpino sarà invitato a presentare proposte di facoltà integrative possibilmente valide per tutte le Riserve del Comprensorio stesso.

In merito alla caccia di selezione degli Ungulati, va precisato che essa è orientata ad un prelievo oculato, che, da un lato, permetta di ripristinare una corretta struttura sociale in quelle popolazioni che attualmente presentino evidenti squilibri nelle classi di età e di sesso e, dall'altro, consenta, nel caso di popolazioni stabilizzate, di effettuare un prelievo ecologicamente sostenibile.

La caccia di selezione è disciplinata da precise direttive, approvate annualmente dalla Giunta provinciale e impartite ai locali Comitati di gestione; per la stagione 2005/2006 tali direttive costituiscono l'allegato sub B che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

A tale riguardo, per la prossima stagione venatoria non sono previste sostanziali modifiche rispetto alle direttive 2004/2005, in quanto lo scorso anno erano state introdotte alcune disposizioni, ritenute assolutamente necessarie per rendere ancora più trasparente questa forma di caccia, che continua a essere oggetto di critiche, giustificate dal fatto che le Direttive provinciali talvolta non sono applicate correttamente.

Pertanto è ora necessario apportare solamente qualche marginale modifica, in attesa di procedere ad una approfondita analisi delle norme che disciplinano la caccia di selezione, contestualmente alla prossima revisione del Regolamento provinciale per la Zona Alpi.

I PIANI DI ABBATTIMENTO relativi alle specie di ungulati, alla Lepre europea e, successivamente, quelli relativi alla tipica fauna alpina (Gallo forcello, Coturnice delle Alpi e Lepre bianca) saranno approvati con provvedimenti del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Sport, a conclusione delle verifiche in corso e, ove previsto, dei censimenti estivi.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

SENTITA la relazione premessa;

RITENUTO di provvedere per la stagione di caccia 2005/2006 all'approvazione del calendario venatorio della zona faunistica delle Alpi e delle direttive per la caccia di selezione, cui attenersi nella prossima stagione venatoria;

DATO ATTO che la materia rientra nelle funzioni della Provincia, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, sulle competenze della Provincia;


VISTI l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sulle competenze della Giunta e l'art. 40 dello Statuto;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale nn. 10730/59 del 2 marzo 2005 di approvazione del

C:\Documents and Settings\Fortuna\_Damiana\Desktop\delibere 2005\Calend ZA 2005\_2006.rtf

Responsabile del Procedimento: Dr Adriano Bertoletti

Referente Amministrativo: Ivano Farronato



piano esecutivo di gestione per l'anno 2005;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione delle entrate e pertanto non viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO del parere favorevole per la regolarità tecnica espresso ed inserito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del visto di conformità del Segretario Generale, di cui al Decreto Presidenziale nn.42431/27 del 15.07.2004;

**DELIBERA**

1. di approvare, nei testi che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento:
  - l'allegato sub A: "CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI - stagione venatoria 2005/2006";
  - l'allegato sub B: "DIRETTIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE - stagione 2005/2006";
2. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Caccia, Pesca e Sport l'approvazione dei Piani di abbattimento degli ungulati, della Lepre comune, delle specie tipiche alpine e della Coturnice, nonché l'approvazione delle relative modalità di attuazione;
3. di demandare allo stesso Dirigente l'adozione dei provvedimenti concernenti le facoltà assentite ai Comprensori alpini in ordine alle disposizioni di calendario, nonché, su proposta dei Comprensori stessi o del Corpo di Polizia provinciale, l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione della caccia, con possibilità di riapertura della stessa o di definitiva chiusura anticipata dei piani di abbattimento, a singole specie o in territori limitati;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stanti la necessità e l'urgenza di divulgarne il contenuto.

La suesposta proposta viene approvata con voti unanimi, espressi nei modi di legge.

Il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata espressa votazione unanime.



Allegati p. A pag. 6

Allegati p. B pag. 4

Allegati n. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_

ESTENSORE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Data: \_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data: 11/07/2005  
Adriano Bertoletti

2005 0011 E 1

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE**

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Parere  FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per la regolarità tecnica

Data: 11-7-2005

IL DIRIGENTE

[Signature]

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Parere  FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per la regolarità contabile

Data: 11.07.05

IL RAGIONIERE CAPO DIPARTIMENTO

[Signature]

**VISTO DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(Decreto presidenziale del 15.07.2004 nn. 42431/27)

Visto  DI CONFORMITÀ  
 DI NON CONFORMITÀ alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti


Data: 11/07/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]


Letto il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Prof. Manuela Dal Lago



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gerolamo Sparacio




---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la retrostante deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia per gg. 15 dal 13 LUG. 2005 al n. 1957

Vicenza, li 13 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza reclami né opposizioni.

La stessa è stata trasmessa:

alla Prefettura ai sensi della normativa vigente in data \_\_\_\_\_

è **DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi della normativa vigente.

Vicenza, li

IL SEGRETARIO GENERALE